

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

19.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1978

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINI MARIA ELETTA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (<i>Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (2177)	229
PRESIDENTE	229, 230, 231
CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA	230
GASCO, <i>Relatore</i>	230, 231
SAVINO	231
VECCHIARELLI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	231, 232
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	232

La seduta comincia alle 9,30.

FORNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2177).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga di alcuni termini previsti dalla

legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi», già approvato dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 maggio 1978.

L'onorevole Gasco ha facoltà di svolgere la relazione.

GASCO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, cercherò di ricordare molto brevemente il significato della legge n. 192 che abbiamo approvato un anno fa e di cui fui relatore.

La Commissione si sentì impreparata ad affrontare direttamente alcuni aspetti strettamente tecnici, per cui si raggiunse l'accordo di dare al Ministro della sanità sei mesi di tempo per definire, con distinti decreti, i requisiti microbiologici e biologici delle acque, l'elenco delle specie di molluschi, le modalità di confezionamento, le acque precluse alla raccolta dei molluschi eduli e tanti altri aspetti previsti dall'articolo 12 della citata legge n. 192.

Ora, il ministro della sanità ha provveduto solo recentemente ad emanare i relativi decreti che, infatti, sono stati pubblicati nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1978. Considerando la complessità di tali decreti che formano un fascicolo a parte, ritengo che abbiamo fatto bene ad affidare tutta questa materia così strettamente tecnica al Ministero della sanità, e ciò giustifica anche il ritardo contro cui si sono sollevate alcune proteste.

Le regioni avrebbero dovuto compiere certe operazioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 192, come previsto nel secondo comma dell'articolo 2 che è del seguente tenore: «Alla classificazione provvedono le regioni sulla base di una indagine, da disporre entro sei mesi e da realizzare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, diretta ad accertare le condizioni microbiologiche, biologiche, chimiche e fisiche delle acque marine, secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro

della sanità di cui all'articolo 12». Però, essendosi determinato un ritardo di sei mesi nell'emanazione dei decreti, vi è la necessità di concedere ora sei mesi di proroga alle regioni in modo che queste, sulla scorta dei decreti, possano provvedere alle operazioni di loro competenza.

Ecco il significato del disegno di legge, che è già stato approvato dalla XII Commissione permanente del Senato e che mi auguro venga approvato senza modifiche dalla nostra Commissione data la sua urgenza.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Gasco, e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA. Il gruppo comunista si dichiara favorevole alla proroga, prevista dal disegno di legge, di sei mesi di alcuni termini della legge recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi.

Ci rammarichiamo che ad un anno dalla approvazione della legge, presentata fin dal 1973 per fronteggiare l'epidemia di colera, non si sia ancora potuto procedere ad una classificazione delle acque, alla identificazione delle zone per la coltivazione e alle modalità per l'autorizzazione all'impianto degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta.

Non vorremmo che nel frattempo intervenissero altri gravi fenomeni epidemici. Intendiamo sottolineare che non è più possibile tollerare ulteriori ritardi e rinvii, anche perché la normativa, risalente al 1929, è del tutto insufficiente ed inefficace a far fronte alla degradazione delle nostre acque, dei nostri porti e degli scarichi.

A tale proposito sarebbe inoltre utile conoscere quali difficoltà incontri l'applicazione della legge Merli che pure ha segnato una importantissima novità nella legislazione sulla tutela delle acque dagli inquinamenti.

Non sono tollerabili ulteriori ritardi, dicevo, tanto più che adesso il Ministero

della sanità ha già provveduto ad emanare i due decreti previsti dall'articolo 12 della legge n. 192 relativi ai requisiti delle acque e alle caratteristiche e modalità di trattamento dei molluschi, nonché l'elenco delle acque precluse alla raccolta.

Riteniamo che vi siano così le condizioni per completare gli adempimenti di legge da parte delle regioni entro i termini della proroga. Il ritardo che ci capita frequentemente di verificare nell'attuazione degli adempimenti di legge deve indurci ad una più attenta definizione degli stessi termini in sede legislativa, ma anche ad un più rigoroso esercizio delle nostre funzioni di controllo. Voglio ricordare che fu proprio su proposta del nostro gruppo che i termini definiti dalla legge, che oggi proroghiamo, furono ampliati. Ci sembrava allora che l'ampliamento disposto fosse sufficiente al Governo e alle regioni per disporre quanto di loro competenza.

È opportuno a questo punto che si proceda il più rapidamente possibile a tutti gli adempimenti per garantirci dal rischio di nuove *poussées* di fenomeni epidemici legati al consumo di molluschi inquinati.

SAVINO. Siamo favorevoli a questo provvedimento, facendo anche nostre le osservazioni del relatore in ordine alla più attenta considerazione che meritano i provvedimenti in materia che di volta in volta vengono al nostro esame, cosa questa che ci esimerebbe dal dover tornare, dopo breve tempo, ad esaminare gli stessi problemi. Si tratta infatti di problemi troppo importanti, che indubbiamente richiedono una presenza più puntuale da parte del Ministero e del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GASCO, *Relatore*. Mi sembra di dover sottolineare che forse sarebbe opportuno sollecitare l'emanazione di tutti gli altri decreti disposti dalla legge n. 192 del 1977.

In tal caso preannuncio un ordine del giorno.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Credo ci sia poco da aggiungere dopo quanto ha detto il relatore, che ringrazio vivamente. Accolgo anche le critiche relative ai ritardi che si sono verificati, tengo però a sottolineare che il decreto in questione non era un puro e semplice atto amministrativo, ma richiedeva a monte una procedura di analisi e di indagine da sottoporre poi alla valutazione degli istituti scientifici. Aver fatto tutto ciò significa che ci siamo avviati su di una buona strada e scusa, almeno in parte, i ritardi che si sono verificati.

Ora la proroga consentirà alle regioni dopo il Ministero, di compiere tutti gli atti dovuti, ed è per questo motivo che il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il termine per la classificazione delle acque di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192, è prorogato di sei mesi.

L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed alla importazione dei molluschi eduli è prorogata di sei mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

 VII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1978

L'onorevole Gasco e l'onorevole Carloni Andreucci Maria Teresa hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

impegna il Governo

ad emanare al più presto tutti gli altri decreti disposti dalla legge n. 192 del 1977 onde consentire la piena e rapida applicazione della nuova normativa ».

(0/2177/1/14) GASCO, CARLONI ANDREUCCI
MARIA TERESA.

VECCHIARELLI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo lo accoglie.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanita-

rie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato) (2177):

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores, Arnone, Boffardi Ines, Brusca, Carloni Andreucci Maria Teresa, Chiovini Cecilia, Cirino Pomicino, D'Arezzo, Del Duca, Forni, Gasco, Giovagnoli Angela, Lussignoli, Marraffini, Martini Maria Eletta, Morini, Palopoli, Presutti, Rosini, Sandomenico, Savino, Tessari Giangiacomo, Triva, Urso Giacinto.

La seduta termina alle 9,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO